

MINISTERO

Roma, 10 Giugno 1966

DELLA MARINA MERCANTILE

Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei
Porti

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Divisione I^a Sez. I^a

Seg. circ. del 21/3/1966

Prot. n. 514966

N. 91 Serie II

A2/65

OGGETTO: Classificazione degli stabilimenti balneari.-

Circolare n. 93

e. p. c.

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

AL MINISTERO DEL TURISMO E
DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale del Turismo

R O M A

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI
Sindacato Nazionale Concessionari
Stabilimenti Balneari
Piazza Giuseppe Giocchino
Belli, 2 - R O M A -

Nel quadro di un'azione concordata con lo scrivente ai fini d'una organica disciplina delle attività inerenti al settore turistico-balneare, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ha indirizzato agli Enti Provinciali del Turismo la Circolare n. 242 in data 9 maggio 1966, prot. n. 71 380/36/1493, relativa alla classificazione degli stabilimenti balneari, che, per opportuna conoscenza, appresso si trascrive:

"Nel far seguito alla circolare n. 233 del 26 marzo 1966, si comunica che, in adesione a proposte formulate da questa Amministrazione, il Ministero della Marina Mercantile ha convenuto, in linea di massima, sull'opportunità di una classificazione degli stabilimenti balneari, da attuarsi dalle Autorità marittime periferiche sulla base di elementi di valutazione forniti dagli Enti Provinciali per il Turismo.

Tale iniziativa, indubbiamente complessa, in quanto investe situazioni ed interessi che si sono affermati e consolidati attraverso gli usi ed il tempo, risponde all'esigenza di pervenire ad una precisa disciplina delle attività balneari,

./.

in considerazione del ruolo preminente che le Riviere e gli arenili esercitano nel quadro degli interessi turistici del Paese.

Gli elementi di valutazione, ai fini di detta classificazione, dovranno riferirsi soprattutto al genere ed alla qualità delle attrezzature, degli impianti sanitari, della conduzione, dei servizi accessori di bar-ristorante, nonché alla manutenzione ed alla densità di occupazione degli arenili con ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, ecc., alle condizioni igieniche degli specchi d'acqua antistanti, al servizio di pronto soccorso e di assistenza per la clientela.

Le categorie potranno essere quattro (I,II,III,IV), più una categoria extra, per quelle località ove le particolari condizioni di ambiente ed il tono elevato della clientela lo giustifichino.

Gli Enti Provinciali per il Turismo, previe intese con le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo interessate, vorranno pertanto collaborare con le Capitanerie di Porto nel quadro dei rapporti già stabiliti per una disciplina delle tariffe, dando a questo Ministero comunicazione degli accordi intercorsi e dei risultati conseguiti. - IL MINISTRO F.to Corona."

Le Autorità in indirizzo sono pregate di procedere, compatibilmente con l'espletamento dei propri compiti istituzionali, alla classificazione degli stabilimenti balneari, avvalendosi della collaborazione degli Enti Provinciali del Turismo, secondo i criteri indicati nella circolare soprascritta.

IL MINISTRO

F.to Natali

Per copia conforme
Il Direttore di Divisione

Ragnisco
CR/sdg